

Commissione di diritto penale

LINEE GUIDA IN MATERIA PENALE IN RELAZIONE AL D.L. 18/2020

Il presente elaborato è una sintesi delle modifiche di maggior rilievo, introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), che interessano la giustizia penale.

Il D.L. in parola:

- **abroga** le precedenti disposizioni dettate in materia di sospensione dei termini e di organizzazione degli uffici dettate dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020, che pertanto sostituisce;
- contiene regole obbligatorie con riferimento al periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile nonché indicazioni non vincolanti per il periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno ad eccezione di alcune ipotesi;
- introduce un sistema derogatorio all’ordinario meccanismo delle notificazioni e delle comunicazioni previsto dal codice di procedura penale;
- detta “disposizioni in materia di detenzione domiciliare” e in materia di “licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà” al fine di arginare l’emergenza sanitaria che si sta sviluppando nelle carceri per effetto del diffondersi del Covid – 19.

Con riferimento a tali, rilevanti, modifiche, si evidenzia quanto segue.

1. La sospensione dell’attività processuale e di tutti i termini per il compimento di qualunque atto per qualsiasi procedimento.

Il decreto legge in oggetto, all’art. 83 disciplina l’interruzione delle attività del settore penale, interruzione integrale (con alcune eccezioni) dal **9 marzo al 15 aprile, periodo nel quale viene stabilito il blocco totale delle udienze** ed un secondo periodo, che va **dal 16 aprile al 30 giugno**, nel corso del quale sarà attuabile una fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura) finalizzati a limitare il più possibile situazioni di assembramento all’interno degli uffici giudiziari.

Nel dettaglio, l'art. 83 prevede quanto segue.

- Il **comma I** prevede il rinvio d'ufficio di tutte le udienze, fissate tra il 9 marzo e il 15 aprile dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario, a data successiva al 15 aprile;
- Il **comma II** prevede la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto per tutti i procedimenti; si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:
 - la fase delle indagini preliminari;
 - per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
 - per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
 - per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
 - per le impugnazioni

e, in genere, **tutti i termini procedurali**.

Atteso il tenore della norma, l'elencazione dev'essere intesa a titolo esemplificativo, proprio in ragione di quel: "in genere tutti i termini procedurali", e non tassativo.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Esempio: viene notificato un avviso di deposito di un provvedimento (quale una sentenza, una ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame o dal Tribunale di Sorveglianza, un decreto penale di condanna) impugnabile il 10 aprile, il termine per presentare il gravame inizia a decorrere il 16 aprile; nel caso in cui invece, una frazione del termine per l'impugnazione decorre nel periodo di sospensione, questo si interrompe il 8 marzo e inizierà a decorrere dal 16 aprile.

In caso di **termini computati a ritroso** ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Esempio: per una prima udienza fissata il 20 aprile, il termine per depositare la lista testi scadrebbe nel periodo di sospensione (12 aprile); in questo caso, l'udienza del 20 deve essere rinviata per consentire il rispetto dei 7 giorni liberi a partire dalla fine del periodo di sospensione.

La norma non dispone **nulla in caso di termine che scada nel periodo di sospensione**: in questo caso, visto che il periodo tra il 9 marzo ed il 15 aprile non si deve considerare, il conto dei giorni si interrompe l'8 marzo e ricomincia a decorrere il 16 aprile. Esempio: è

stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari il 5 marzo, il termine di 20 giorni per accedere al fascicolo e presentare eventuali richieste al PM scade il 2 maggio.

Il III comma: Le regole generali sopra elencate non si applicano nei seguenti casi:

- **convalida arresto o fermo;**
- procedimenti in cui è **stata emessa dal Giudicante ordinanza di sospensione dei termini** massimi di **custodia cautelare** ai sensi dell'art. 304 c.p.p. **se**, nel periodo 9 marzo-15 aprile, **scadono i termini;**
- procedimenti in cui **sono state applicate misure di sicurezza detentive o** nei quali vi sia stata **richiesta** di misure di sicurezza detentive;
- **se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori chiedono** che l'udienza **si tratti** e ricorrono le seguenti ipotesi:
 - procedimenti con **detenuti**, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 51 ter O.P.
 - procedimenti con **misure cautelari o di sicurezza in atto**
 - procedimenti per l'applicazione di **misure di prevenzione** o in cui siano state applicate misure di prevenzione.
 - **Necessità di assumere prove indifferibili** nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.; la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal giudice precedente o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e inoppugnabile.

Pertanto, le udienze in cui sono applicate misure di sicurezza non detentive o siano applicate misure cautelari verranno di regola rinviate, a meno che il detenuto, l'imputato o i loro difensori non chiedano espressamente la trattazione.

Per queste udienze **il regime applicabile in caso di imputati o detenuti minorenni è equiparato a quello dettato per il procedimento a carico dei maggiorenni**. Quindi anche per i procedimenti penali a carico di minorenni il rinvio non viene disposto solo nei casi sopra elencati.

Si evidenzia, infine, che il Decreto prevede la proroga delle sessioni delle **Corti di assise e delle Corti di assise di appello** in corso nel momento dell'adozione del decreto in oggetto.

Il IV comma: oltre ai termini procedurali, **sono sospesi**, per tutti i procedimenti penali in corso e per tutta la durata del rinvio **il decorso della prescrizione e quello di durata dei**

termini massimi della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. e delle altre misure coercitive e interdittive ex art 308 c.p.p.

Questo significa che il periodo della sospensione non sarà computato nei termini massimi di durata della custodia cautelare o delle altre misure coercitive e quindi il termine di scadenza delle misure sarà prorogato per il tempo in cui sono state sospese **ad eccezione dei casi indicati al comma III** (convalida arresto o fermo; procedimenti in cui è stata emessa dal Giudicante ordinanza di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p. se, nel periodo 9 marzo-15 aprile, scadono i termini; procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o nei quali vi sia stata richiesta di misure di sicurezza detentive e qualora il processo, su richiesta delle parti (imputato, detenuto o loro difensori) venga celebrato).

Il V comma: Disposizioni non vincolanti dettate per il periodo 9 marzo-16 aprile per i procedimenti per i quali non opera il rinvio e la sospensione i capi degli uffici giudiziari possono adottare le le misure previste al comma VII:

- Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, **i capi degli uffici giudiziari possono (comma VII):**
 - limitare dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
 - limitare dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
 - disporre linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - **disporre la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 427 c.p.p., di tutte le udienze pubbliche ovvero di singole udienze;**

Il VI comma: Disposizioni dettate per il periodo 16 aprile-30 giugno:

I capi degli uffici giudiziari **adottano le misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, **necessarie** per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario e **contatti ravvicinati** tra le persone (comma VI). A tale scopo possono porre quanto sopra elencato con riferimento alle attività urgenti da compiere nel periodo 9 marzo-16 aprile



nonché **disporre il rinvio delle udienze che non riguardano i procedimenti urgenti (quelli indicati al III comma) a data successiva al 30 giugno.**

IX comma: Sono sospesi:

- **i termini di prescrizione per il tempo** in cui è disposto il **rinvio** dell'udienza e comunque **non oltre il 30 giugno**;
- **termini di durata delle misure cautelari** di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., **per il tempo** in cui è disposto il **rinvio** dell'udienza e comunque **non oltre il 30 giugno.**
- **i termini** – decorrenti dalla data di ricezione degli atti - **entro i quali deve essere resa la decisione in ambito cautelare** su:
 - richiesta di riesame;
 - appello;
 - ricorso per Cassazione cautelare;

nonché in caso di confisca sia in primo grado che in appello.

Il X comma: disposizione in materia di c.d. legge Pinto

Ai fini della valutazione della **ragionevole durata dei processi**, per i procedimenti per cui è disposto il rinvio non si computa il periodo tra l'8 marzo e il 30 giugno.

2. Partecipazione a distanza dei detenuti

Il XII comma, ferma restando la celebrazione delle udienze a porte chiuse ai sensi dell'art. 427 c.p.p., **prevede la possibilità di disporre la partecipazione a distanza dei detenuti, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o internati, solo in video conferenza o con collegamento da remoto.** Sostanzialmente sono state estese a tutti i procedimenti le disposizioni indicate nel primo comma dell'art. 146-bis delle disposizioni attuative del codice di rito, che prevede che in tutti i casi in cui proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4) c.p.p., gli imputati detenuti debbano obbligatoriamente partecipare a distanza alle udienze dibattimentali.

3. Notifiche

I XIII e XIV commi dettano disposizioni in materia di notificazione che derogano l'ordinaria disciplina prevista dal codice di rito.

Per le comunicazioni e le notificazioni rivolte **ai soggetti diversi dall'imputato** il comma XIII richiama gli articoli 148, 149, 150 e 152 c.p.p. per cui, **qualora non sia possibile la notifica via pec per causa a questi non imputabile**, si applicano le modalità ordinarie ivi previste.

Viene pertanto previsto il ricorso esclusivo al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche **in relazione a qualsivoglia avviso connesso ai provvedimenti sopra descritti**, a tal fine verrà usato il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (art. 16 decreto legge 18/10/2012 n. 179), ovvero, eventuali, diversi sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Al fine di rendere effettiva tale previsione viene previsto come tutte le comunicazioni e le notificazioni relative a provvedimenti (ad es. rinvii delle udienze) adottati in ottemperanza al Decreto in commento verranno effettuate, anche in caso di differente elezione di domicilio, presso il difensore di fiducia, salvi i casi di notificazione ai difensori d'ufficio previsti dalla legge per i quali la disciplina rimarrà invariata.

4. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tra le altre previsioni, regola l'emergenza sanitaria che si sta sviluppando nelle carceri per effetto del diffondersi del Covid – 19.

Le “disposizioni in materia di **detenzione domiciliare**” e quelle inerenti le “licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà”, che hanno trovato una definitiva collocazione negli articoli 123 e 124 del decreto legge citato, si sono rese indispensabili per i noti fatti di cronaca verificatisi nei giorni scorsi in vari istituti penitenziari del Paese, portando anche alla morte di diversi detenuti.

La prima delle due norme (operative dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 30 giugno 2020) regola la possibilità di eseguire la pena detentiva **presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza**, nel caso in cui il detenuto debba scontare una **pena, “anche se costituente parte residua di maggior pena”, non superiore a diciotto mesi.**

La procedura di controllo dovrebbe essere assicurata “mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari” (in sostanza con i **braccialetti**).

Non è applicabile ai condannati **minorenni**; ai maggiorenni che debbano scontare una **pena residua inferiore ai sei mesi di reclusione.**

In ogni caso la procedura di controllo viene “**disattivata** quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi”.

L’**istanza**, rivolta al **tribunale di sorveglianza**, compete **al detenuto** interessato (art. 123, comma 1), il quale, peraltro, deve comunque prestare il proprio **consenso** all’applicazione della procedura di controllo (comma 4).

L’iniziativa può anche derivare dalla **direzione dell’istituto penitenziario** oppure dal **pubblico ministero** (il riferimento è all’ufficio che deve emettere o che ha emesso l’ordine di carcerazione **non ancora eseguito**, al quale spetta di trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell’esecuzione e gli elementi che accertano l’idoneità del domicilio).

Nel solco della legge 26 novembre 2010, n. 199, c.d. “svuota carceri”, cui il decreto legge in esame fa riferimento nell’incipit del comma 1 dell’art. 123 per sancire che le disposizioni introdotte sono “in deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 di quella legge, sono disciplinate alcune **esclusioni soggettive**:

1. soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 4 *bis* n. 354 del 1975 o per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.;
2. delinquenti abituali e professionali per tendenza (*ex* art. 102, 105, 108 c.p.);
3. detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare *ex* 14 *bis* l. n. 354 del 1975 (salvo accoglimento del reclamo);
4. detenuti che siano stati sanzionati disciplinarmente ai sensi dell’art. 77 d.p.r. n. 230 del 2000 nel corso dell’ultimo anno;
5. detenuti sottoposti a rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e sommosse a far data dal 7.3.2020;
6. detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.



I commi 6 e 7 regolano alcuni aspetti specifici inerenti i soggetti sottoposti a programmi di recupero ed i minorenni.

La procedura è **camerale** e non partecipata.

E' previsto un **termine di 5 giorni per il giudice per pronunciarsi** e la cancelleria dovrà comunicare l'esito entro 48 ore all'interessato, all'ufficio penitenziario, all'UEPE e alla Questura.

Avverso il provvedimento che definisce la procedura può essere presentato **reclamo** al Tribunale di sorveglianza da parte dell'interessato, del suo difensore o del Procuratore della Repubblica, nel termine di dieci giorni.

A cura, per la Commissione,
Cons. Avv. Irma Conti, Coordinatrice
Prof. Avv. Pierpaolo Dell'Anno
Avv. Cristina Dello Sisto
Avv. Diamante Ceci
Avv. Fabrizio Galluzzo